



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Decreto, Regolamento e Tariffa
per l'applicazione della
Tassa sugli esercenti temporanei
e sui venditori girovaghi



« L'ALPINA » Soc. Tip. Ed. - Cuneo

1923

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Decreto, Regolamento e Tariffa
per l'applicazione della
Tassa sugli esercenti temporanei
e sui venditori girovaghi



R. DECRETO N. CLXII (parte supplementare) che approva il Regolamento per l'applicazione della tassa sugli esercenti temporanei e sui venditori girovaghi nella Provincia di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Vista la deliberazione della Camera di Commercio ed Arti di Cuneo in data 26 maggio 1908;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

La Camera di Commercio ed Arti di Cuneo è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti temporanei di negozi qualsivoglia specie, che non siano già iscritti nei ruoli dei contribuenti la tassa ordinaria camerale, nonchè sui venditori girovaghi ed i commercianti temporanei che espongono in alberghi o in case private le loro merci, annunziandole al pubblico mediante manifesti od avvisi in qualsiasi modo distribuiti.

ART. 2.

La detta tassa sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte giusta la tariffa annessa al presente decreto e con le norme stabilite dall'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO

PER LA RISCOSSIONE SULLA TASSA DEL COMMERCIO GIOVAGO E TEMPORANEO
NEL DISTRETTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO

ART. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo di bazar, di stralcio, di liquidazione, ecc., in luogo aperto o chiuso, od esercitare il traffico ambulante sui banchi fissi o mobili della città e provincia di Cuneo, è tenuto al pagamento di una tassa stabilita nella tariffa annessa al presente regolamento.

ART. 2.

Gli esercenti il commercio girovago o temporaneo hanno l'obbligo di denunciare il loro esercizio al Sindaco del Comune nel quale si trovano. I Sindaci di tutti i Comuni della Provincia invigileranno per la scoperta degli esercizi non denunciati.

ART. 3.

I proprietari, conduttori, esercenti di negozi o banchi temporanei, ed i commercianti girovagli saranno diffidati, dal Sindaco del Comune nel quale si trovano, a versare all'esattoria locale od all'impiegato *ad hoc* destinato, entro 3 giorni dall'intimazione, la tassa dovuta giusta la tariffa, sotto pena dell'esecuzione fiscale privilegiata, ai termini delle leggi vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

ART. 4.

La Camera di Commercio provvederà ai Comuni i registri a madre e figlia per l'intimazione di pagamento della tassa.

Di ogni intimazione di pagamento dovrà immediatamente darsi avviso all'esattore.

ART. 5.

I cursori, i messi, le guardie comunali e di città, di pubblica sicurezza, i reali carabinieri, le guardie di finanza, ecc., saranno tenuti a denunciare gli esercizi di commercio girovago e temporaneo. Per ogni denuncia di esercizio la Camera devolgerà il 25 % della somma riscossa, che verrà corrisposto sopra mandato del presidente della Camera, e distribuito dal Sindaco a favore di chi ha contribuito all'applicazione e riscossione della medesima.

Agli esattori verrà corrisposto un aggio del 5 %.

ART. 6.

Nella prima quindicina del mese di dicembre di ogni anno i sindaci trasmetteranno alla Camera di Commercio la nota degli incassi fatti nei Comuni relativi, e nello stesso tempo gli esattori ne verseranno l'importo, dedotto l'aggio ad essi spettante, al cassiere della Camera.

ART. 7.

Le eventuali controversie, che sorgessero per l'applicazione della tassa, saranno deferite al presidente della Camera di Commercio di Cuneo. Contro le decisioni del presidente della Camera è ammesso l'appello al Tribunale Civile di Cuneo che deciderà inappellabilmente a sensi dell'art. 32 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

REGIO DECRETO 22 Febbraio 1923, n. 497, che approva la nuova tariffa della tassa sul commercio temporaneo e girovago per la Camera di Commercio ed Industria di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 44 e 45 della legge 20 marzo 1910 n. 121;

Visti i Regi decreti 22 Aprile 1909 n. CLXII (parte supplementare) e 10 luglio 1910, CCLX (parte supplementare), relativi all'applicazione della tassa sugli esercenti temporanei e sui venditori girovaghi nel distretto della Camera di Commercio e Industria di Cuneo;

Vista la deliberazione 24 Aprile 1922 della suddetta Camera di Commercio;

Udito il parere del Consiglio superiore del Commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'Industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

La tariffa delle tasse a carico degli esercenti il commercio girovago e temporaneo della Provincia di Cuneo approvata con R. Decreto 10 Luglio 1910, n. CCLX, è abrogata e sostituita dalla seguente:

a) in tutti i Comuni della Provincia di Cuneo, gli esercenti temporanei di negozi di stralcio, di bazar, ecc., e di ogni azienda che non sia già iscritta nei ruoli dei contribuenti per la tassa camerale del distretto, quando l'esercizio avvenga in locali chiusi, pagheranno una tassa di lire 30 (valevole per tutta la Provincia) per il primo mese di esercizio, e di lire 10 per ogni mese o frazione di mese successivo;

b) per il commercio ambulante esercitato in locali aperti e con banchi fissi o mobili o con veicoli di superficie non superiore a due metri quadrati, sarà dovuta una tassa di lire 6 per il primo mese di esercizio, e di lire 4 per i mesi successivi. Tale tassa sarà aumentata di lire 3 per ogni due metri quadrati in più della superficie indicata nel precedente alinea per il primo mese e di lire 2 per i mesi seguenti;

c) sono esenti dal pagamento delle sopradette tasse:

1° i negozi di stralcio dipendenti da liquidazioni, aperti dai commercianti stabili nella stessa località dei proprii esercizi;

2° i venditori di ghittonerie, di dolciumi, e in genere coloro la cui merce non supera il valore di lire cinquanta;

3° i venditori girovaghi che esercitano il loro commercio con banchi fissi e mobili nei giorni di fiera.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 Febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

